

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di un Recapito per la conservazione e la distribuzione di materiale seminale ed embrioni congelati.

Ditta: **Fecondazioni Equine CANF S.R.L.** - Santi Cosma e Damiano (LT)

Codice Recapito: **LT0009R**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000”, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la domanda presentata in data 4 luglio 2007 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Economico e Occupazionale – Affari Generali – al n. 94337/15 del 11 luglio 2007, con la quale Cesarano Francesco, in qualità di Amministratore unico della ditta “Fecondazioni Equine CANF S.r.l.”, con sede in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sedera Grunuovo, chiede il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di un Recapito per la conservazione e la distribuzione di materiale seminale ed embrioni congelati, ubicato in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sedera Grunuovo;

VISTO il Verbale del 29 ottobre 2007 con il quale l’apposita Commissione, nominata con Determinazione dipartimentale C2346 del 27-9-2007, **ha proposto di accogliere** la sopra citata domanda prot. n. 94337/15 del 11 luglio 2007, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 6 delle sopra citate “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000” adottate con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

1) di rilasciare alla ditta “**Fecondazioni Equine CANF S.r.l.**”, con sede in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sederà Grunuovo, nella figura dell’Amministratore unico Cesarano Francesco, nato a Gragnano (NA) il 9-1-1978 e residente in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sederà Grunuovo, **l’autorizzazione alla gestione del Recapito di materiale seminale di origine animale**, sito in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sederà Grunuovo – partita IVA 02109230595.

2) di prendere atto che il Recapito:

- a) effettua la conservazione e la distribuzione del materiale seminale appartenente alle seguenti specie e razze:
 - specie equina - razza Trottatore italiano
- b) è collegato ai seguenti Centri di produzione dello sperma:
 - Fecondazioni Equine CANF S.r.l. – codice LT0004C
 - Scuderia O.M. – codice BO0102C
 - Centro Equino Arcadia – codice TO0003C
 - Az. Agr. Biasuzzi – codice TV0001C
 - S.B.S. Italia – codice CR0001C.

3) di stabilire:

- a) di assegnare al predetto Recapito il codice univoco a livello nazionale: **LT0009R**
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato;
- d) che si procederà alla revoca della autorizzazione qualora il gestore del Recapito si renda inadempiente anche ad uno solo degli obblighi previsti all’articolo 16 del D.M.19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 6.4 - 6.5 - 6.6 delle “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000”, adottate con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

4) di incaricare l’Area 06 – “Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari”, della Direzione Regionale Agricoltura, di notificare la presente Determinazione al Sig. Cesarano Francesco in qualità di Amministratore unico della ditta “Fecondazioni Equine CANF S.r.l.”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini